Penale Sent. Sez. 5 Num. 38154 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udienza: 03/07/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Santacroce Edward nato a Roma il 11/10/1976
avverso la sentenza del 31/10/2025 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale Sansonetti che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni trasmesse in data 26 giugno 2026 dalla difesa dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, mentre aveva assolto Edward Santacroce dal reato di cui al capo B.3, lo aveva condannato per i restanti delitti contestatigli ai capi B.1 (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione), B.2 (bancarotta per causazione del dissesto mediante operazioni dolose) e B.4 (bancarotta fraudolenta documentale), quale amministratore di fatto della società YOPE s.r.l., dichiarata fallita in data 12 ottobre 2017.

Con la sentenza impugnata come in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputato, ha: a) assolto il Santacroce dai reati di cui ai capi B.1 e B.2 per non avere commesso il fatto; b) dichiarato il medesimo responsabile del reato di cui al capo B.4); c) escluse le

aggravanti e applicate le già riconosciute attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione; d) revocata la sanzione accessoria di cui all'art. 29 cod. pen., ha determinato nella misura pari alla nuova pena detentiva la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216 l. fall.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso Edward Santacroce, per tramite dell'avv. Marco Franco, affidando l'impugnazione a tre motivi di ricorso di seguito illustrati nei limiti necessari alla decisione.

2.1. Con il primo composito motivo lamenta nullità della sentenza per violazione di legge penale e vizio di motivazione, anche *sub specie* di travisamento probatorio, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942.

In particolare, censura l'assunto con cui la sentenza aveva attribuito al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto, sulla base dei seguenti indici: a) il fatto che la sede legale della società coincidesse con lo studio professionale del prevenuto; b) lo *status* di socio dello stesso rispetto alla fallita; c) l'evenienza che egli fosse il tenutario delle scritture contabili; d) la sua partecipazione alle riunioni sindacali e la tenuta dei rapporti con i dipendenti.

Al riguardo, in primo luogo deduce che: a) se era vero che l'imputato era socio della fallita ed aveva partecipato alla riunioni del collegio sindacale, erroneamente la sentenza aveva ritenuto che presso il suo studio fosse collocata la sede della YOPE e fosse detenuta la contabilità societaria; b) in senso contrario doveva considerarsi che: b.1) era una illazione l'affermazione che la contabilità è di norma detenuta presso la sede societaria; b.2) concrete risultanze indicavano, anzi, che presso la sede operativa in Rende era presente un ufficio amministrativo che si occupava dei pagamenti; b.3) l'ultimo amministratore di diritto, Stefano Cipriano, non aveva mai dichiarato di avere ritirato la contabilità presso la sede sociale, bensì "... presso gli uffici della Ted's ..."; c) non era, comunque, dimostrato che il Cipriano avesse consegnato l'intera documentazione ritirata, tanto più che: c.1) secondo la sua prospettazione questi aveva ritirato la documentazione nel periodo tra l'assunzione della carica e la dichiarazione di fallimento; ciò nonostante né al momento del colloquio con il Curatore del 29 novembre 2017 né in quello della relazione fallimentare del 20 dicembre 2017, risulta che avesse consegnato alcunché al Curatore; c.2) solo il 6 marzo 2019, in sede di audizione da parte della Guardia di Finanza, il Curatore aveva potuto fornire un prospetto della documentazione consegnata dal Cipriano allo stesso; c.3) nulla indicava che la documentazione consegnata al Curatore fosse la medesima ritirata dal Cipriano presso l'ufficio.

Quanto, poi, al fatto che, quale proprietario del 95% della Lame, socia a sua volta del 70% della fallita, fosse interessato alle sorti della YOPE ed avesse favorito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la nomina di Osvaldo Novelli, amministratore precedente al Cipriano, si trattava di risultanze irrilevanti ai presenti fini.

La circostanza che l'imputato fosse intervenuto nelle vicende sindacali e a riunioni con lavoratori derivava dal suo ruolo di consulente del lavoro che, seppure non formalizzato, da un lato era compatibile con il suo profilo professionale, dall'altro era riscontrato da fatture emesse dall'imputato verso la fallita con la causale "elaborazione cedolini e consulenza contabile".

Inconsistente ed incoerente, infine, doveva reputarsi la svalutazione operata della attendibilità delle dichiarazioni in cui il Cipriano aveva riferito di non conoscere l'imputato quando la medesima fonte era stata ritenuta attendibile per le restanti allegazioni.

2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2, e art. 217, comma 2, r.d. n. 267/1942. Premette che: a) la sentenza del Tribunale aveva espressamente fatto mostra di accertare la bancarotta documentale generica in quanto, mentre rilevava che «non sono stati consegnati il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili», rimarcava che «le scritture contabili consegnate erano chiaramente parziali; in particolare il libro giornale era riferito al solo anno 2016»; b) il dolo generico così richiesto, secondo la sentenza era indicato da: b.1) conoscenze professionali dell'imputato; b.2) la smentita negazione di avere tenuto le scritture contabili; b.3) rilievo che la situazione lacunosa dell'apparato documentale era «funzionale a rendere difficoltosa l'identificazione da parte della curatela delle riscontrate distrazioni e di altre dubbie operazioni».

Deduce che: a) in generale, il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico inferenziale, dalle modalità della condotta contestata e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato; b) nel caso di specie, caduta la funzionalità della irregolare tenuta all'occultamento delle operazioni distrattive, per cui l'imputato era stato contestualmente assolto, appariva insufficiente l'affermazione del dolo sulla base del solo rilievo che l'imputato aveva «consapevolezza che le scritture contabili, per come tenute, ponevano a rischio la corretta ricostruzione dell'andamento gestionale della società»; c) in difetto della dimostrazione del richiesto dolo generico, il fatto doveva comunque essere riqualificato come bancarotta semplice.

2.3. Con il terzo motivo si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942 e 133 cod. pen. Deduce che la sentenza, pur nel quadro in cui aveva riconosciuto le attenuanti generiche, aveva determinato la bena base in termini superiori al minimo in quanto l'imputato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aveva sottratto in parte le scritture; ciò quando nessun accertamento era intervenuto su tale sottrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo nei termini di seguito illustrati.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Secondo assunto condiviso, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì ad una apprezzabile attività di gestione che sia effettuata in modo non occasionale o episodico e la prova esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempio i rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare (v. Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280550 - 03; Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01; Sez. 5, Sentenza 10/02/2020, n. 15652, n.m.).

Non è, appunto, necessario che l'amministratore di fatto eserciti tutti i poteri dell'amministratore, al riguardo essendosi affermato che in tema di società, l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, precisando che "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (cfr. Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01).

È naturale che, con riguardo all'amministratore di fatto, figura che, per suo intrinseco carattere è ordinariamente volta a non manifestare formalmente il proprio ruolo effettivo, assumano elettivo rilievo i profili sostanziali gestori. In tal senso, gli atti di gestione, alla stregua dei criteri già evidenziati, devono essere significativi (criterio qualitativo) e non meramente occasionali (criterio quantitativo-temporale). La dottrina indica come requisito significativo, ove pure non essenziale, la ricorrenza di elementi rivelatori dell'esercizio di poteri di "alta direzione", tali, cioè, da porre il soggetto privo della qualifica formale in condizione di decidere del destino commerciale e finanziario dell'impresa.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai fini del riconoscimento della relativa qualifica ad un soggetto, per quanto qui di più diretto interesse, sono stati ad esempio ritenuti indici idonei:

1) la ricorrenza di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01]

2) il peso decisivo rivestito dal soggetto nella conduzione della società (Sez. 5, Sentenza n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428 – 01).

2.2. La sentenza impugnata, nel riconoscere il ruolo di amministratore di fatto in capo al ricorrente, si è attenuta alle coordinate ermeneutiche così definite mentre non appaiono dirimenti i contrari rilievi difensivi.

2.2.1. In particolare, deve osservarsi che la conclusione è stata argomentata dalla Corte d'appello sulla base di un complesso di elementi capaci di delineare un ampio potere di fatto ed una ingerenza gestoria in capo all'imputato, in termini nemmeno riferibili ai diversi titoli formali e professionali spettantigli nella vicenda.

In tal senso, la sentenza risulta avere correttamente valorizzato il fatto che, nel quadro in cui la carica di socio indiretto dominante (socio al 95% della Lame che controllava il 70% delle quote della fallita) rendeva evidente l'interesse e la influenza dell'imputato già manifestatasi nella individuazione del precedente amministratore, la disponibilità della contabilità senza specifico mandato, la ingerenza nei collegi sindacali e nei rapporti con i dipendenti valeva a denotare un potere gestorio non riducibile alle spiegazioni addotte dall'imputato.

2.2.2. È priva di illogicità la conclusione secondo cui l'imputato aveva la detenzione della contabilità, in tal senso effettivamente valendo: a) la presunzione che la stessa fosse tenuta presso la sede, in assenza di differenti risultanze anche ai fini fiscali; b) le dichiarazioni del Cipriano che aveva riferito di avere prelevato la contabilità presso la società che aveva sede presso lo studio dell'imputato.

L'assunto secondo cui il Cipriano poteva avere consegnato una documentazione differente da quella ricevuta è generico, posto che la sentenza ha messo in evidenza come il predetto amministratore formale (effettivamente prosciolto essendone intervenuto il decesso e non assolto come erroneamente indicato nella sentenza) nemmeno avesse interesse ad occultare le scritture che, poi, aveva consegnato al Curatore. A tale rilievo nulla di concreto ha opposto la difesa.

2.3. Il complesso degli elementi ricostruiti e valutati dalla Corte d'appello, pertanto, descrive un ruolo del ricorrente che nemmeno si esaurisce nella pur pervadente influenza riconoscibile in capo al socio indirettamente dominante, influenza cui può ancora ricondursi anche l'indicazione del precedente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

amministratore. È piuttosto emersa una ingerenza che esorbita dal ruolo del socio manifestandosi nella partecipazione ai collegi sindacali, nella gestione diretta di rapporti con i dipendenti, nella tenuta della contabilità.

Deve disattendersi, pertanto, l'argomentazione difensiva che ha offerto una lettura atomistica del quadro, cercando di isolarne le singole componenti la cui sintesi corrobora invece la conclusione assunta dalla sentenza impugnata.

3. Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito specificati.

3.1. Con lo stesso il ricorrente si duole, come meglio dettagliato nella parte espositiva, della mancata esplicazione degli indici dimostrativi della ricorrenza del dolo generico che deve accompagnare la bancarotta generale ed, in via consequenziale, della mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi della bancarotta documentale semplice.

3.2. In generale, come noto, l'art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., distingue due tipi di bancarotta fraudolenta documentale, ovvero la bancarotta specifica descritta dalla prima parte della disposizione, e quella generale, descritta dalla seconda parte.

3.2.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell'accesso degli organi fallimentari al patrimonio informativo dell'impresa conservato nei libri e nelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è circoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata e giuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori alla conoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinato a soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale del debitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).

I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo delle rispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene così individuato.

3.2.2. In particolare, nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture che sono messi a disposizione degli organi fallimentari, l'offesa è integrata da contenuti e modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Coerentemente al rilievo che l'offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante un falso ideologico, il dolo richiesto è quello generico.

Al riguardo è stato, appunto, chiarito che la fattispecie in esame «presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) » (Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, in motivazione).

3.2.3. Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizza la sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte o falsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori». Sulla base del comune profilo effettuale di impedire l'accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta al paradigma così in esame anche l'omessa tenuta delle scritture ove sorretta dal dolo specifico indicato. Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentale specifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell'omessa tenuta siffatto elemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarotta documentale semplice.

3.3. Con riguardo alla bancarotta documentale fraudolenta generale, poi, merita qualche precisazione la ricorrente affermazione che la sua distinzione con la corrispondente forma della bancarotta semplice passa attraverso l'elemento soggettivo.

3.3.1. La bancarotta documentale semplice si articola in un tipo omissivo ("non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge") ed in uno commissivo ("li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta").

Analogamente a quanto avviene per i tipi della documentale fraudolenta, mentre la forma commissiva, si riferisce ad una contabilità che è tenuta, ma "in maniera irregolare o incompleta", quella omissiva è integrata da una omissione che priva radicalmente la Curatela di siffatto strumento di conoscenza della vita patrimoniale della società.

3.3.2. Concentrando il vaglio sul tipo commissivo, che, secondo quanto indicato *infra*, è qui direttamente in rilievo, mette conto evidenziare come la distinzione con la "corrispondente" forma di bancarotta fraudolenta si apprezzi già sul piano oggettivo.

Al riguardo, è sufficiente qui rimarcare come la giurisprudenza di legittimità, all'esito di articolata elaborazione, si è stabilizzata nell'affermazione secondo cui «(i)n tema di bancarotta fallimentare semplice documentale, è estraneo al fatto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tipico, descritto dall'art. 217, comma secondo, l. fall., il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale» (Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774 - 01. Cfr. anche Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, Cammarota, Rv. 280729 – 01).

Sotto ulteriore profilo oggettivo, se per la bancarotta fraudolenta rilevano tutte le scritture, obbligatorie e non, nella misura in cui siano strumenti necessari o utili alla ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, la bancarotta semplice ha riguardo alle sole scritture obbligatorie.

3.3.4. La distinzione tra bancarotta documentale fraudolenta generale e il tipo commissivo che, nella misura indicata, le corrisponde nella bancarotta semplice, allora, passa in realtà già attraverso l'elemento oggettivo che, poi, trova riflesso in quello soggettivo. D'altro canto, risulta di una certa evidenza sul piano logico il rilievo che, in relazione al tipo di bancarotta documentale qui in esame, il tratto differenziale non può essere individuato nel dolo in sé considerato, posto che questo è compatibile anche con la bancarotta semplice.

In tale senso deve essere precisata l'affermazione consolidata secondo cui «(l)a bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore» (Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630 – 01. Cfr. anche Sez. 5 n. 38598 del 09/07/2009, Rv. 244823 – 01; Sez. 5 n. 27515 del 04/02/2004, Rv. 228701 – 01; Sez. 5 n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133 - 02).

La rilevanza differenziale del dolo, in particolare quello specifico, si apprezza invece nella bancarotta fraudolenta documentale specifica in cui lo scopo di vantaggio o di danno caratterizza la fattispecie distinguendola dalla bancarotta semplice omissiva (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).

Rilievo, questo, che è stato ben focalizzato laddove è stato osservato che «nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

generico; mentre nel caso della bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà» (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, in motivazione).

3.4. Tanto premesso in generale, nel caso concretamente in rilievo, la verifica qui rimessa è naturalmente perimetrata dal tema devoluto in relazione alla dimostrazione dell'elemento soggettivo della bancarotta generale.

3.4.1. La sentenza del Tribunale aveva, invero, associato la «insufficiente rappresentazione della situazione economico contabile della società» alla mancata consegna delle scritture e alla «mancata annotazione contabile (di per sè indicativa di una situazione particolarmente anomala rispetto ai canoni di regolare amministrazione) evidentemente funzionale a rendere difficoltosa l'identificazione da parte della curatela delle riscontrate distrazioni e di altre dubbie operazioni, come quella di acquisizione delle quote di altra società del 'gruppo', la cui sede legale era collocata presso lo studio del SANTACROCE e che era risultata recentemente assegnataria di un appalto poi revocatole» (v. sentenza del Tribunale, p. 15).

3.4.2. La sentenza di appello, pur assolvendo l'imputato dai capi B.1 (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione), B.2 (bancarotta per causazione del dissesto mediante operazioni dolose), ha confermato la condanna per il capo B.4. muovendo dalla premessa, articolatamente motivata, secondo cui l'accertamento del Tribunale aveva avuto ad oggetto la bancarotta documentale generica [v. sentenza impugnata, paragrafo E.3: «Il tribunale, nell'affrontare la questione, richiama una sentenza della Cassazione che afferiva proprio alle irregolare tenuta e al supporto psicologico (dolo generico) a ciò necessario. (…) Alla luce di ciò, quindi, il tribunale ha condannato l'imputato ritenendo sussistente la ipotesi della bancarotta generica, seppur implicitamente contestata e comunque sussistente»]. Sempre secondo la sentenza impugnata, lo stesso atto di appello si era mosso all'interno del perimetro così definito e non direttamente contestato.

3.4.3. La stessa linea di lettura risulta confermata nel ricorso che muove dalla premessa secondo cui entrambe le sentenze di merito avevano condannato l'imputato in relazione alla bancarotta documentale fraudolenta generale e non anche per la condotta di sottrazione della contabilità. Di rimando, la difesa è articolata in relazione alla ravvisabilità o meno del dolo generico nel caso concreto.

3.5. Perimetrato così il tema, è dato evidenziare che, secondo la sentenza impugnata «emerge in particolare che non sono stati consegnati il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili; le scritture contabili consegnate erano chiaramente parziali; in particolare il libro giornale era riferito al solo anno 2016». Tali carenze, poi, impedivano la ricostruzione degli affari (v. sentenza impugnata, paragrafo E.2.1.: «In ragione di ciò il curatore ha evidenziato che oggettivamente,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non era possibile ricostruire in maniera attendibile l'andamento gestionale della società. Giudizio chiaramente condivisibile. Quindi, al contrario di quanto ritenuto dal difensore, proprio in ragione di ciò sussiste la prova dell'effettivo impedimento della ricostruzione del volume d'affari della fallita; le scritture contabili, in ragione di quanto sopra, non erano idonee globalmente a soddisfare la loro finalità certificativa, connotato essenziale di tali documenti»).

3.6. Secondo il ricorso, la sentenza impugnata non darebbe idoneamente conto del dolo generico nella situazione in cui erano cadute le ipotesi di distrazione.

L'assunto è fondato.

3.6.1. In generale, è stato chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.; né può essere dedotto dalla circostanza che l'imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un "*posterius*" rispetto al fatto-reato. (Sez. 5 n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910 – 01. Nella fattispecie oggetto della pronuncia, in cui l'imputata era stata assolta da una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ha evidenziato la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito residuo, la cui prova non poteva giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale).

3.6.2. Nel caso di specie, cadute appunto le ipotesi distrattive in origine contestate, la dimostrazione dello stesso dolo generico, in via differenziale rispetto alla verifica della colpa o dello stesso dolo della bancarotta semplice nella portata sopra astrattamente determinata, richiedeva una rigorosa individuazione degli indici di deliberata cosmesi contabile che deve connotare l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale generale.

Al contrario, qui, la dimostrazione sconta il difetto che già si apprezza sul piano della determinazione della carenza rappresentativa delle scritture rinvenute, posto che la sentenza nemmeno ha dato conto dello stato delle scritture rinvenute. Si tratta di connotazione oggettiva del compendio documentale che è rilevante per la verifica della strumentalità delle carenze e/o alterazioni scritturali ad una funzione di oggettiva opacizzazione contabile, di rimando risultando essenziale per lo scrutinio della declinazione dell'atteggiamento soggettivo che ha sorretto la condotta in esame. Esigenza tanto più avvertita nel caso di specie in cui l'indagine

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interna alla connotazione della documentazione contabile era pressoché destinata ad esaurire il campo della ricerca degli indici della volontarietà, nello scenario che aveva registrato la elisione delle ipotesi di reati relativi al diretto pregiudizio patrimoniale.

3.7. La mancanza così individuata, pertanto, si riflette necessariamente sulla motivazione dello stesso dolo generico della bancarotta in rilievo, imponendo l'annullamento della sentenza. Il terzo motivo rimane assorbito.

4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che, libera nell'esito, dovrà colmare le lacune individuate nella dimostrazione dell'elemento soggettivo, tenendo conto dei criteri sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in data 03/07/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Federico Maria Meriggi	Rossella Catena

Corte di Cassazione - copia non ufficiale